CAMERA DEI DEPUTATI N. 2953-2921-A

DISEGNO DI LEGGE

n. 2953

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

Presentato l'11 marzo 2015

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2921, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, NESCI

Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l'accelerazione del processo civile

Presentata il 2 marzo 2015

(*Relatori per la maggioranza:* **BERRETTA** e **VAZIO**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 3 marzo 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2953. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 2921 si veda il relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2953, adottato dalla Commissione Giustizia quale testo base per il seguito dell'esame nella riunione del 4 novembre scorso e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di un unico articolo suddiviso in 6 commi, reca un contenuto omogeneo, in quanto delega il Governo ad adottare una serie di misure per il conseguimento dell'efficienza del giudizio civile e, segnatamente, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (comma 1) e uno o più decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile (comma 2);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il disegno di legge, frutto del lavoro di un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della giustizia per predisporre specifici interventi di riforma, denota una seria progettazione legislativa – testimoniata anche dalla fattura delle relazioni sull'analisi tecnico normativa e di impatto della regolamentazione – che appare particolarmente compiuta nella delega del comma 1. In relazione, invece, alla formulazione delle norme di delega del comma 2, taluni principi e criteri direttivi meriterebbero ulteriori specificazioni, il cui contenuto potrebbe essere desunto dalla stessa relazione illustrativa. In particolare, richiederebbero di essere ulteriormente specificati i numeri 1) e 2) della lettera *b),* relativa al giudizio di appello, soprattutto là dove si riferiscono: al potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali; all'introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo, in relazione ai quali la trasposizione nel testo della delega di elementi contenuti nella relazione illustrativa risulterebbe utile anche al fine di evidenziare gli elementi di novità della normativa in questione rispetto all'ordinamento vigente. Richiederebbero di essere ulteriormente specificati anche i principi e i criteri contenuti al numero 2) della lettera *c),* relativa al giudizio di cassazione, laddove menziona la finalità di « favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo

criteri di rilevanza delle questioni »: la relazione illustrativa, che potrebbe essere ripresa nell'articolato, riconduce al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte tanto interventi funzionali, quanto interventi strutturali, specificamente indicati. Infine, dovrebbe essere maggiormente specificato il numero 1) della lettera *e),* in materia di procedimenti speciali, finalizzato al « potenziamento dell'istituto dell'arbitrato », da perseguire attraverso due misure: una di carattere meramente eventuale (che quindi affievolisce la pregnanza del principio), relativa alla riforma della *traslatio iudicii*, e l'altra, genericamente ricondotta alla « razionalizzazione delle impugnazioni del lodo », con espressione che non consente di individuare la direzione o l'obiettivo perseguito;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che il termine di 18 mesi per l'esercizio della delega possa essere prolungato di 60 giorni qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta « tecnica dello scorrimento », la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta 'tecnica dello scorrimento' » e che, sia nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), sia nell'esame del disegno di legge C. 3194 (delega appalti pubblici) dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, rispettivamente l'Assemblea e l'VIII Commissione della Camera hanno approvato emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini univoci entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

infine, il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di « scorrimenti »;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri 1) e 2), lettera *c),* numero 2) e lettera *e),* numero 1), che recano principi e criteri direttivi generici, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri – anche mediante la semplice trasposizione nel testo degli elementi contenuti nella relazione illustrativa – al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo ed abb., recante « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile »;

rilevato che il provvedimento delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione;

considerato, in particolare, che l'articolo 1-*quater*, nel disciplinare l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione del personale, già previsti dal medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, fa riferimento, alla lettera *g)* del comma 1, all'assegnazione delle somme di cui ai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 37 del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, attribuendole all'incentivazione degli uffici della giurisdizione ordinaria;

segnalato, tuttavia, che il citato comma 11-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 riguarda, in realtà, l'incentivazione degli uffici della giustizia amministrativa;

preso atto che il disegno di legge riguarda una materia – giurisdizione e norme processuali – di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l),* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento – recato dall'articolo 1-*quater* che disciplina l'assegnazione agli uffici

della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione – al comma 11-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, considerato che le somme di cui alla predetta disposizione sono destinate attualmente al personale degli organi che esercitano la giurisdizione amministrativa.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2953, concernente « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevata la notevole ampiezza del provvedimento, il quale intende realizzare un complessivo intervento di revisione della disciplina del processo civile;

evidenziato in particolare come le lettere *h)* e *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 prevedano l'adeguamento delle norme processuali civili all'introduzione del processo telematico, e rilevata a tale riguardo l'opportunità di estendere quanto prima il processo telematico anche alla giurisdizione tributaria, al fine di incentivarne la rapidità e lo snellimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2953 recante « Disposizioni per l'efficienza del processo civile »;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2.6), prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi della delega all'integrazione della disciplina

del tribunale delle imprese, la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi, tra l'altro, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168;

la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, affida alla competenza delle sezioni specializzate, le cause e i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2.6) comporta pertanto l'estensione della competenza delle sezioni specializzate anche alle controversie relative ai contratti non di rilevanza comunitaria (c.d. « sotto soglia »), in coerenza con l'esigenza di « specializzazione » del giudice;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, numero 1), prevede « ...la razionalizzazione della disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale... », che potrà avere effetti positivi anche con riguardo alle controversie arbitrali nella materia dei contratti pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, del disegno di legge in materia di « Delega al Governo per l'efficienza del processo civile »;

rammentato che il perseguimento della maggiore efficienza del processo civile viene particolarmente affidato, nel testo in argomento, alla specializzazione dell'offerta di giustizia attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (articolo 1, comma 1), nonché al riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale « in funzione degli obiettivi di sempli-

ficazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile » (articolo 1, comma 2);

evidenziato che, in riferimento alla riforma del tribunale delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il testo risultante dall'esame in sede referente ha confermato, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, l'ampliamento della competenza per materia delle sezioni specializzate coerentemente con la modifica della denominazione di « sezioni specializzate in materia di impresa » in quella di « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato », sopprimendo invece la previsione del « mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado... »;

evidenziato, ancora, che, in riferimento al riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale di cui all'articolo 1, comma 2, il testo risultante dall'esame in sede referente, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, ha tra l'altro:

relativamente alla lettera *a)* concernente il processo di cognizione di primo grado, confermato la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile; introdotto ulteriori principi e criteri direttivi in ordine: alla modifica dei casi di giudizio del tribunale in composizione collegiale; alla obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione (« rito semplificato di cognizione di primo grado ») per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, « con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro »; alla obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; all'individuazione dei procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado; al possibile ricorso alla negoziazione assistita curata da avvocati anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;

relativamente alla lettera *b)* concernente il giudizio di appello, confermato l'introduzione di criteri di maggior rigore per l'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito; introdotto ulteriori principi e criteri direttivi in ordine all'individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, alle modalità di trattazione delle cause riservate alla decisione collegiale, all'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;

relativamente alla lettera *c)* concernente il giudizio di cassazione, confermato la revisione della disciplina del giudizio camerale, la definizione di interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, l'adozione di modelli sintetici di motivazione delle decisioni della Cassazione, la previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati;

relativamente alla lettera *d)* concernente l'esecuzione forzata, confermato l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; introdotti ulteriori principi e criteri direttivi riguardanti, in particolare, l'obbligatorietà della vendita degli immobili con modalità telematiche e la chiusura anticipata del processo esecutivo di vendita del bene immobile, la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario, il pignoramento dei veicoli e l'impignorabilità di beni mobili di uso quotidiano privi di un apprezzabile valore di mercato, celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;

relativamente alla lettera *e)* concernente i procedimenti speciali, confermato, in particolare, il « potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale » ed introdotto la previsione del « riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria »;

relativamente alla lettera *h)* concernente l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, dettagliato articolatamente le modalità di tale adeguamento ed introdotto la lettera *h-bis)* concernente l'obbligo di notificazione ad imprese e professionisti presso l'indirizzo di posta certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

segnalato, altresì, il rilievo dell'articolo 1-*quater* recante « Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario » attraverso le quali si valorizza l'azione di riduzione programmatica delle pendenze civili anche mediante meccanismi premiali di assegnazione delle somme di cui all'articolo 37, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni concernenti l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese ed il funzionamento delle « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato » – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* – valuti la Commissione di merito l'opportunità di un rafforzamento del principio di collegialità sulla scorta della considerazione – alla stregua della formulazione adottata, ad esempio, all'articolo 1, comma 2, lettera *a),* numero 2-*bis* – « della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie », nonché – in relazione alla rideterminazione delle dotazioni organiche di sezioni specializzate e tribunali ordinari attraverso riorganizzazione e razionalizzazione dei tribunali medesimi e senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* numero 4 – di un'esplicitazione del perseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei meccanismi programmatori e premiali di cui all'articolo 1-*quater*;

b) in riferimento alle disposizioni concernenti l'istituto dell'arbitrato e, in particolare, l'arbitrato in materia societaria – di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, numero 1 – valuti la Commissione di merito l'opportunità di una più puntuale formulazione del principio di delega in materia di detto istituto, riconsiderando, tra l'altro, il carattere solo eventuale della riforma della *translatio iudicii*, nonché esplicitando gli obiettivi della razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;

c) in riferimento alle disposizioni – di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a),* numero 3-bis – in materia di estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, peraltro fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva, valuti la Commissione di merito – in considerazione della peculiarità del rito del lavoro e della previsione normativa in ordine alla non devolvibilità alla negoziazione assistita di controversie concernenti diritti indisponibili – l'opportunità di una loro riconsiderazione, almeno affidando alla contrattazione collettiva la definizione dei limiti di ammissibilità del ricorso alla negoziazione assistita, restandone comunque esclusi i diritti indisponibili per disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera 2953, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, e l'abbinata proposta di legge Atto Camera n. 2921;

apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che intende razionalizzare le norme che disciplinano il processo civile allo scopo di renderlo più spedito e più comprensibile da tutte le parti interessate, riducendo, laddove possibile, la frammentazione delle norme e delle competenze;

considerato che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile e la riduzione della durata dei procedimenti rappresentano obiettivi più volte indicati anche dalle Istituzioni europee ed inter-

nazionali nel quadro delle misure volte ad assicurare la competitività del nostro sistema economico, con positive ricadute anche in termini occupazionali;

osservato che, nell'ambito della delega, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, relativa al riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, il criterio direttivo di cui al numero 3-*bis* della lettera a) delega il Governo a prevedere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la negoziazione stessa debba essere curata da avvocati;

rilevato che, a legislazione vigente, l'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinare il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, precisa che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;

rilevato che questa Commissione, nel parere espresso il 29 ottobre 2014 sul disegno di legge Atto Camera n. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, formulò un'osservazione volta a sollecitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di individuare forme di risoluzione in via amichevole delle controversie vertenti su materia di lavoro che salvaguardino l'esigenza di garantire la terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nella risoluzione delle controversie e di rimettere in ogni caso alla sede giudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili;

ritenuto che nell'individuazione di forme di definizione stragiudiziale delle controversie si debba tenere adeguatamente conto delle peculiarità della materia lavoristica, nella quale alle parti sociali è affidato un insostituibile ruolo di mediazione nelle controversie tra lavoratori e datori di lavoro;

rilevato che l'articolo 1-*bis*, comma 1, abroga la disciplina sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, recata dall'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

osservato che l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, già aveva disposto che ai licenziamenti disciplinati dal medesimo decreto non si applicassero le disposizioni processuali di cui ai commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

considerato che, nel corso dell'esame dello schema di tale ultimo decreto legislativo presso questa Commissione, si richiamò l'esigenza di valutare l'opportunità di un intervento organico sulla

disciplina dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, al fine di escludere la previsione di due riti alternativi in base alla data di assunzione dei lavoratori licenziati;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* stabilisce che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 siano riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza, e il successivo comma 3 prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilino sull'osservanza di tale previsione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, sia soppresso il numero 3-*bis)* o, quanto meno, sia previsto che il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nelle cause che vertano in materia di lavoro sia ammesso entro limiti previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando, in ogni caso, che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non debba riguardare diritti indisponibili.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo e abbinata: « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile »;

preso atto che il provvedimento in oggetto, nel prevedere l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni (articolo 1, lettera *b)*, nn. 1 e 1-*bis)*), sembra rispondere all'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

evidenziata l'esigenza di assicurare, a seguito della soppressione del tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repubblica, nell'ambito del conseguente processo di riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) cui sono assegnate le funzioni in materia di famiglia e di minori, la previsione di autonome piante organiche delle sezioni specializzate;

considerato che, nel corso dell'*iter* parlamentare presso la Commissione di merito, sono stati approvati emendamenti volti ad inserire i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi, ritenuti particolarmente inerenti alle materie di competenza della Commissione Affari sociali: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali; prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni; disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (articoli 330, 332 e 333 del codice civile) in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia; garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, al quale sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni con l'applicazione del rito attualmente applicato dal tribunale per i minorenni; prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle suddette sezioni specializzate il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare, in particolare, la posizione del minore nell'ambito della riforma del processo civile, con riferimento all'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di

a) riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*quinquies)*, nel senso di prevedere che alle sezioni specializzate sia assicurato l'ausilio dei servizi alla persona nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;

b) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies)*, n. 1, lettera *e)*, la possibilità per il giudice istruttore di disporre consulenza tecnica d'ufficio non solo « psicologica » sui minori, apparendo tale riferimento piuttosto limitativo;

c) inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies)*, n. 3, che fa riferimento ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, una disciplina *ad hoc* volta a regolamentare l'esecuzione dei provvedimenti adottati nei confronti del minore;

d) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*octies)*, che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo esclusivo o, comunque, prevalente, le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2953

—

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:

1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato »;

2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:

2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;

2.3) l'azione di classe **a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni**;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. *Identico:*

a) identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

2.1) *identico;*

2.2) *identico;*

2.3) **le azioni** di classe;

2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 2341-*bis*, terzo comma, del codice civile;	2.4) *identico;*
2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;	2.5) *identico;*
2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;	2.6) *identico;*
3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d'Italia e di autorità indipendenti; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti esperti possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti agli esperti e le spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico siano a carico delle parti;	*Soppresso*

4) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;

3) *identico;*

b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

b) identico:

1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona;

1) istituire presso i tribunali ordinari **e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello le** sezioni **circondariali e distrettuali** specializzate per la persona**,** la famiglia **e i minori, di cui ai numeri 2) e 2-*bis*);**

1-*bis)* sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

1-*ter)* prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 1-*bis)*, salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

1-*quater)* prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 1-*bis)*, con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione;

1-*quinquies)* prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

1-*sexies)* prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali di cui al numero 2-*bis)*;

2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):

2) attribuire **in via esclusiva** alla competenza delle sezioni specializzate **circondariali** di cui al numero l) **in primo grado:**

2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia **e minori, ivi** compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;	2.1) **i procedimenti** attualmente **attribuiti** al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio**, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione** fuori del matrimonio;
	2.1-*bis)* i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono devoluti alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-*bis)*;
	2.1-*ter)* i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile quando è in corso tra i genitori un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o un procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio o instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;	2.2) i procedimenti **attualmente** di competenza del giudice tutelare **esclusi quelli di cui al numero 2-*bis)*;**
2.3) le controversie relative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;	*Soppresso*

2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;

Soppresso

2-*bis)* attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 1) tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, salvo quanto previsto dal numero 2.1-*ter)* della presente lettera, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale e ogni altro procedimento attualmente attribuito al tribunale per i minorenni in materia penale e civile e amministrativa;

2-*ter)* prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al numero 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

2-*quater)* prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai numeri 2) e 2-*bis)*; prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;

2-*quinquies)* assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;

2-*sexies)* prevedere che le sezioni specializzate di cui al numero 2-*bis)* operino nella composizione prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;

2-*septies)* disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

2-*septies*.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

***a)* introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo un termine libero a comparire per la controparte di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;**

b) **proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;**

c) **svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori, salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione, con o senza termini per la presentazione di memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti;**

d) **previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;**

e) **previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;**

f) **previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;**

d) **previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;**

2-*septies*.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

***a)* introduzione del procedimento con ricorso congiunto;**

***b)* comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;**

***c)* rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;**

2-*septies*.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

2-*septies*.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

***a)* nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;**

b) **nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;**

c) **nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;**

d) **una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con l'ufficio del pubblico ministero di cui al numero 2-*decies)*, nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile;**

e) **l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;**

f) **un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;**

2-*septies* 3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.

2-*septies*.4) assicurare l'adeguata considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, salvo che lo stesso valuti che il minore non sia capace di discernimento, nonché assicurare il rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

2-*octies)* prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 2) e 2-*bis)* siano esercitate dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;

2-*novies)* attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 2-*bis)* i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;

2-*decies)* istituire presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 2-*bis)* gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; prevedere l'individuazione, presso le procure generali della Repubblica, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;

2-*undecies)* prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al numero 2-*bis)* esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nella stessa composizione prevista dall'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto per ciascuna delle funzioni previste;

2-*duodecies)* prevedere che costituisca titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 2-*decies)*, l'aver esercitato funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori, comunque assegnati alle sezioni specializzate, debbano svolgere corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura;

2-*terdecies)* prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, i magistrati dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del minore;

3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;

Soppresso

4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;

Soppresso

5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;

Soppresso

6) prevedere l'attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni;

Soppresso

7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.

7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate **circondariali e distrettuali di cui al numero 1) nonché degli uffici del pubblico ministero,** adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, **assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-*bis)*,** senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;

7-*bis)* prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento dello stesso con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) quanto al processo di cognizione di primo grado:

1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile, anche in forma di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove, in particolare in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;

2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela**, al fine di** garantire la ragionevole durata del processo**, in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra la trattazione scritta e la trattazione orale**;

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto **della garanzia del contraddittorio e** dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) identico:

1) valorizzare **gli istituti del tentativo di conciliazione e** della proposta di conciliazione del giudice, di cui **agli articoli 185 e** 185-*bis* del codice di procedura civile, **prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio**;

2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela **e** garantire la ragionevole durata del processo;

2-*bis)* modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

2-*ter)* collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato « rito semplificato di cognizione di primo grado », nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;

2-*quater)* prevedere l'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;

2-*quinquies)* in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 2-*bis)* e 2-*ter)*, modificare le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e individuare i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;

2-*sexies*) estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-*quinquies* e 281-*sexies* nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-*bis* del codice medesimo;

	2-*septies)* prevedere che, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;
3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;	*Soppresso*
	3-*bis)* prevedere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati;
b) quanto al giudizio di appello:	*b) identico:*
1) potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;	*Soppresso*
2) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo;	*Soppresso*
3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;	*Soppresso*

4) riaffermazione, in sede di appello, dei princìpi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;

Soppresso

4-*bis)* prevede che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall'appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita, abrogando le disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;

4-*ter)* individuare le materie relativamente alle quali l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;

4-*quater)* prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;

4-*quinquies)* prevedere che la inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-*bis* dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili;

5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;

5) *identico;*

6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;

Soppresso

c) quanto al giudizio di cassazione:

c) identica;

1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;

2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;

3) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;

d) quanto all'esecuzione forzata:

1) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l'assoggettamento delle opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile;

d) identico:

soppresso

1-*bis)* rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

1-*ter)* prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

1-*quater)* includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, sia rilevabile d'ufficio;

1-*quinquies)* individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;

2) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;

2) *identico;*

2-*bis)* rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:

***a)* previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;**

***b)* previsione della redazione dei processi verbali con modalità informatiche, con sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale e con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;**

***c)* istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa, con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;**

***d)* istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;**

***e)* regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, quali quelli del comune in cui l'immobile si trova, o presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);**

2-*ter*) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-*bis* del codice di procedura civile, prevedere l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione; prevedere modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione; prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo; prevedere che le forze di polizia debbano consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto;

2-*quater*) introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;

2-*quinquies*) anticipare il termine ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore, e prevedere l'attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti ».

e) quanto ai procedimenti speciali:

e) identico:

1) potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;	1) potenziare l'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato **e** razionalizzare la disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale**, nonché riordinare le disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante: l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel registro delle imprese; la specifica previsione dell'efficacia della clausola compromissoria anche per i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili; la specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese, in particolare attribuendo il potere di nomina degli arbitri, nel caso previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale;**
2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;	2) *identico*;
f) introduzione di criteri **di particolare rigore**, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;	*f)* introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;
g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;	*g) identico;*

h) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico.

h) adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, **anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, prevedendo altresì:**

1) l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

2) l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;

3) il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;

4) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo;

5) uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: l'agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone con disabilità; la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;

6) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;

7) l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;

8) l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;

9) la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;

10) l'introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e la strutturazione di campi necessari all'implementazione delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevedendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;

11) la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;

12) l'emanazione di un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari;

13) la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;

14) l'implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria;

15) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tal caso non si proceda alla redazione del processo verbale in altra forma;

16) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza;

17) che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1) a 16) della presente lettera non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

18) che l'indice nazionale di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

19) che, quando il destinatario sia un'impresa o un professionista, l'avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale di cui al numero 18) della presente lettera e che allo stesso modo proceda il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;

20) che, in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificare sia inserito in un'area *web* riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; che all'area *web* riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; che sia posto a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata, tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

21) che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 18), 19) e 20) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

22) che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 20), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applichino anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

23) che, quando il destinatario sia un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuino la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; che a tal fine l'avvocato alleghi all'atto da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;

24) che l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando:

***a)* l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore;**

***b)* il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal decreto legislativo, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti;**

***c)* è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;**

25) che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche, rispettivamente, all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvalga del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa da eseguire nel comune ove ha sede l'UNEP;

h-bis) **all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;**

h-ter) **prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanni d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.**

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.

3. *Identico.*

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. *Identico.*

5. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. *Identico.*

6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. *Identico.*

ART. 2.

(Disposizioni in materia di lavoro).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 648 del codice di procedura civile).

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati ».

ART. 4.

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario).

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 1, alinea, dopo le parole: « redigono un » è inserita la seguente: « nuovo »;**

***b)* al comma 1, alinea, dopo le parole: « tributari pendenti » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e dei risultati conseguiti »;**

***c)* al comma 1, dopo le parole: « con il » è inserita la seguente: « programma »;**

***d)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: « nell'anno in corso » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio successivo, con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni »;**

***e)* al comma 2, le parole: « per l'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « con i programmi redatti negli anni precedenti »;**

f) **il comma 3 è sostituito dai seguenti:**

« *3.* Il programma di cui al comma 1 è adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)*.

***3-bis*. Entro il 31 gennaio di ogni anno i capi degli uffici giudiziari redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1 redatto per l'anno precedente. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria, al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, ultraquinquennali e ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore al 1° gennaio 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari »;**

g) **dopo il comma 13 è inserito il seguente:**

« *13-bis*. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, assegna le somme di cui ai commi 11 e 11-*bis* con le seguenti quote, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultradecennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultrabiennali per il grado di appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno qualora i soggetti interessati siano ancora in vita ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 634 del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché la fattura corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

€ 4,00

Stampato su carta riciclata ecologica

17PDL0039220